



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** Giudice relatoreElisa **BORELLI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32804** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 90623** dell'agente contabile **Comune di Caorle** della REGIONE VENETO per la riscossione dei canoni delle concessioni demaniali marittime turistiche - Periodo: 01/01/2021 – 31/12/2021,

con l'intervento della Regione Veneto, per il tramite del Direttore della Direzione Turismo e Marketing, dott. Stefano Sisto;

Vista la relazione **n. 77/2026** del 5.3.2026 del magistrato istruttore del conto;

Visti la memoria difensiva depositata in giudizio in data 17 giugno 2026 dall'Arch. Paolo Tomba, nella qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Caorle (all'interno del quale è incardinato l'ufficio demanio marittimo) e dal dott. Gianni Tonello, nella qualità di Responsabile del

	all'art. 139 c.g.c., dalla Regione Veneto alla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti unitamente a parte della documentazione giustificativa,	
	successivamente integrata;	
	c) la normativa di cui al d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e quella di cui alla	
	legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 hanno disposto l'assegnazione,	
	agli enti territoriali, di competenze gestionali in materia di demanio	
	marittimo e, in particolare, l'art. 49, commi 4 e 5, di quest'ultima legge ha	
	assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale	
	riscossa nel territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di	
	sanzioni amministrative;	
	d) il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale della Regione	
	Veneto ha rifiutato, in via provvisoria, l'approvazione e parifica del conto	
	con la motivazione che <i>“in quanto così redatto non è idoneo a</i>	
	<i>rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'Ente, ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 140, comma 2 del D.Lgs. 174/2016, a causa della mancata coerenza</i>	
	<i>tra i prospetti di rendiconto con la documentazione amministrativo-</i>	
	<i>contabile, della carenza di requisiti di forma e di dati contabili nel</i>	
	<i>rendiconto e nella Relazione integrativa, della mancata coerenza con la</i>	
	<i>Relazione integrativa dell'annualità precedente, oltre che alla carenza e</i>	
	<i>incompletezza della documentazione a supporto”</i> .	
	Veniva, inoltre, dato atto che <i>“l'importo dichiarato come riscosso nella</i>	
	<i>Relazione integrativa al conto dal Comune di Caorle a titolo di imposta</i>	
	<i>regionale, pari ad Euro 19.852,14, di cui Euro 7.943,85 a titolo di quota di</i>	
	<i>spettanza regionale, risulta confermato dalle scritture contabili dell'Ente; il</i>	
	<i>Comune di Caorle ha versato alla Regione del Veneto, l'importo di Euro</i>	
	3	

	7.943,85 a titolo di quota di spettanza regionale per la gestione 2021, come	
	risultante dall'applicativo informatico di contabilità armonizzata della	
	Regione – NUSICO; il Comune di Caorle ha versato, nel corso del 2021,	
	anche l'importo di Euro 237,99, il quale non trova rappresentazione nella	
	documentazione della gestione 2021 (conto e Relazione), né in quella riferita	
	ad annualità precedenti; la somma versata in eccedenza, pari ad Euro	
	237,99, non sarà oggetto di restituzione, in quanto le irregolarità rilevate	
	non consentono di accertare la completezza e l'esattezza dei dati riportati	
	nel conto giudiziale e nella relativa documentazione di supporto”.	
	2. Tanto premesso, il magistrato istruttore del conto, rilevato che la mancata	
	parificazione non fosse di per sé ragione ostativa alla sua verifica	
	giurisdizionale, ravvisava plurimi profili di incompletezza documentale,	
	difformità tra il conto e le scritture contabili, incongruenza nella	
	rappresentazione dei dati relativi alle riscossioni e ai riversamenti della quota	
	regionale dell'imposta, rilievi tutti che incidevano sulla chiarezza e sulla	
	completezza della rappresentazione contabile della gestione e non	
	consentivano la piena verificabilità delle relative risultanze, rimettendo il	
	conto all'esame del Collegio, segnatamente, per le seguenti ragioni:	
	- il ritardo nella presentazione del conto e della documentazione	
	giustificativa;	
	- la mancata indicazione dei nominativi dei soggetti titolati alla	
	sottoscrizione del conto, che risulta firmato digitalmente senza alcuna	
	specificazione dai Sigg.ri Tomba Paolo e Tonello Gianni;	
	- la mancata coerenza tra conto e Relazione integrativa con riguardo al	
	numero totale di concessioni in essere nell'anno 2021 e agli importi riscossi	
	4	

	(essendo elencate nel conto n. 81 concessioni, mentre nella Relazione	
	integrativa ne vengono conteggiate n. 76, discrasia da imputarsi al mancato	
	conteggio nella relazione delle autorizzazioni temporanee e natanti,	
	all'erronea rappresentazione di quattro concessioni che hanno provveduto a	
	versare importi riferiti ad annualità pregresse e nell'indicazione di una sola	
	posizione debitori per l'anno 2021, rispetto alle 5 della Relazione);	
	- la mancata coerenza tra i dati dichiarati nell'elenco delle concessioni,	
	essendo utilizzati i medesimi riferimenti per concessioni diverse;	
	- la mancata coerenza tra i dati dichiarati nel conto e quelli indicati	
	nell'elenco delle concessioni, essendo talora indicata con lo stesso numero	
	una diversa concessione nei due prospetti contabili;	
	- la rappresentazione non adeguata degli identificativi di incasso per gli	
	importi introitati dal Comune: nel conto, in corrispondenza dell'importo	
	dell'imposta regionale riscosso dal Comune per ciascun atto concessorio	
	(5% del canone) sono riportati gli estremi delle reversali di riscossione della	
	quota di spettanza regionale, pari al 40% dell'imposta totale;	
	- l'errata rappresentazione di dati e informazioni nel conto rispetto alle	
	scritture contabili: i riferimenti di alcuni ordinativi d'incasso rappresentati	
	nel conto non trovano riscontro con le registrazioni del giornale delle	
	reversali;	
	- la mancata applicazione del principio della competenza nella	
	rendicontazione contabile in contrasto con le direttive della Regione Veneto:	
	sono infatti conteggiate, nel conto e nella Relazione integrativa, le	
	riscossioni dell'imposta relative alle annualità pregresse, le quali dovrebbero	
	essere invece rendicontate nei prospetti della Relazione integrativa relativi	
	5	

	alle riscossioni delle gestioni pregresse;	
	- la rappresentazione non propriamente adeguata delle informazioni della	
	Relazione integrativa: per l'unica posizione concessoria in ritardo nel	
	versamento dell'imposta (Ass.ne Vela per Tutti), valorizzata nel conto e	
	nella "Relazione integrativa – riscossioni riferite all'anno di competenza	
	2021", il numero d'ordine utilizzato non corrisponde a quello riportato nel	
	conto per la medesima posizione;	
	- la mancata coerenza tra i dati del conto e della Relazione con i dati della	
	documentazione contabile giustificativa: i) gli importi indicati come dovuti	
	nella Relazione integrativa (€ 386.897,42 di canoni, € 19.344,87 di imposta	
	regionale ed € 7.737,95 di quota regionale) non corrispondono a quelli	
	indicati nell'elenco delle concessioni; ii) l'importo totale dei canoni versati	
	dai concessionari per l'anno di competenza (€ 379.259,60) non comprende i	
	canoni riscossi dalle autorizzazioni noleggio natanti e dalle autorizzazioni	
	temporanee per manifestazioni e risulta difforme dagli importi accertati nella	
	delibera comunale n. 234/2021 (euro 385.479,34); iii) il conteggio	
	dell'imposta regionale e della quota di imposta regionale effettivamente	
	riscosse non trovano riscontro nella documentazione allegata per via della	
	mancata applicazione del criterio della competenza; iv) talune concessioni	
	indicate nell'elenco delle concessioni non presentano lo stesso riferimento	
	concessorio indicato nel conto; v) non vi è corrispondenza tra i dati registrati	
	in contabilità regionale e quanto riportato nel conto atteso che nell'esercizio	
	2021 il Comune di Caorle ha versato con mandato 849/2022 l'importo di €	
	7.943, 85 a titolo di quota regionale e l'ulteriore importo di € 237,99 che non	
	trova tuttavia riscontro nella documentazione relativa alla gestione 2021	
	6	

	riferimento al numero totale di concessioni in essere nell'anno 2021 ed agli	
	importi riscossi, si rilevava che - non ritenendo corretta la presentazione di	
	un nuovo conto che avrebbe dovuto formare oggetto di separata ed ulteriore	
	istruttoria - erano stati prodotti dei documenti di struttura analoga a quelli già	
	presentati (Mod. 21 e Relazione Integrativa oltre all'elenco delle	
	concessioni) in allegato alla memoria difensiva al sub. A ("Prospetto	
	correttivo e integrativo dei dati già indicati nel Mod. 21 depositato") sub. B	
	("Relazione correttiva e integrativa dei dati già indicati nella Relazione	
	integrativa" depositata) e sub. C ("Elenco correttivo e integrativo dei dati già	
	indicati nell'elenco concessioni depositato") e che, quindi, doveva essere	
	confermato il dato di n. 81 posizioni complessive attive per l'anno 2021,	
	comprese quelle riferite ad autorizzazioni temporanee e natanti;	
	c) quanto a tutte le ulteriori irregolarità (mancata coerenza tra i dati dichiarati	
	nell'elenco delle concessioni e mancata coerenza tra di dati dichiarati nel	
	conto e quelli indicati nell'elenco delle concessioni, rappresentazione non	
	adeguata degli identificativi di incasso per gli importi introitati dal Comune,	
	errata rappresentazione di dati e informazioni nel conto rispetto alle scritture	
	contabili, mancata applicazione del principio della competenza nella	
	rendicontazione contabile, rappresentazione non propriamente adeguata delle	
	informazioni della relazione integrativa, mancata coerenza tra i dati del	
	conto e della Relazione con i dati della documentazione contabile	
	giustificativa, mancato rispetto del principio di continuità e della	
	comparabilità con le relazioni integrative allegate alle precedenti gestioni), i	
	medesimi documenti versati <i>ex novo</i> davano conto della regolarità della	
	gestione integrando e regolarizzando gli elaborati originari allegati al conto	
	8	

	depositato, mentre, quanto all'incompletezza delle informazioni e della	
	documentazione amministrativa a supporto, venivano prodotti il giornale	
	delle reversali riferito alla quota del 60% di spettanza comunale e le	
	quietanze del tesoriere delle reversali richieste a campione e del mandato di	
	riversamento (era altresì precisato che il versamento alla Regione	
	dell'importo ulteriore di euro 237,99 era relativo a concessioni intestate al	
	Comune di tipo non turistico/ricreativo e per tale motivo non riportate nel	
	conto e nella documentazione allegata);	
	d) quanto, infine, al raggruppamento nel giornale delle reversali riferito alla	
	quota del 40% di spettanza regionale di entrate di diversa natura, veniva	
	specificato, in accoglimento del rilievo formulato, che a decorrere dal 2025,	
	il capitolo utilizzato per l'incasso dell'imposta regionale per canoni di	
	concessione demaniale non include più operazioni riferite ad altre gestioni.	
	Tanto considerato, l'Arch. Paolo Tomba e il dott. Gianni Tonello,	
	considerato che al di là dei dati formali, non vi erano ammanchi o pregiudizi	
	patrimoniali, chiedevano si dichiarasse la regolarità del conto e il discarico	
	dell'agente contabile e comunque l'avvenuto accertamento dell'assenza di	
	danno o pregiudizio patrimoniale di alcun genere per gli enti coinvolti.	
	4. Con relazione illustrativa depositata in data 17 giugno 2026, il Direttore	
	della Direzione Turismo e Marketing della Regione Veneto dott. Stefano	
	Sisto, effettuava alcune precisazioni a chiarimento dell'operato degli Uffici	
	regionali e, nel dettaglio, deduceva quanto segue:	
	a) con riferimento alla dichiarazione di non sussistenza di occupazioni senza	
	titolo del suolo demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, la	
	Regione aveva profuso ogni sforzo per indirizzare correttamente l'operato	
	9	

	dei Comuni sulla loro corretta gestione e rappresentazione e aveva	
	ripetutamente dato disposizioni ai Comuni di attestare l'inesistenza di	
	occupazioni senza titolo;	
	b) quanto al ritardo nel deposito del conto, lo stesso era dovuto	
	all'interpretazione seguita dagli Uffici regionali i quali, avendo già	
	formalmente attivato l'organo requirente della Corte dei conti, avevano	
	soprasseguito alla fase di verifica e deposito del conto ritenendo ormai	
	incardinata la competenza in capo alla Procura regionale.	
	Tale scelta interpretativa era stata prontamente corretta a seguito di	
	indicazione della Procura stessa, in ottemperanza alla quale la Regione aveva	
	riattivato e concluso l'iter di controllo con il formale diniego di approvazione	
	e il tempestivo deposito del conto;	
	5. All'udienza odierna il Pubblico Ministero ha concluso come da separato	
	verbale.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	6. In via assolutamente preliminare, osserva il Collegio che l'omessa	
	parificazione del conto, come già questa stessa Sezione ha avuto modo di	
	indicare in passato (<i>ex ceteris</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto n.285/2025), non	
	costituisce ragione ostativa all'esame del conto - ferma restando la	
	possibilità di valutarne le ragioni e, soprattutto, l'incidenza sul piano della	
	regolarità della gestione - ogni qual volta vi sia stata da parte dell'agente	
	contabile la compilazione del conto e la sua trasmissione	
	all'Amministrazione per gli adempimenti di sua competenza.	
	Tale considerazione può essere effettuata a maggior ragione nel caso di	
	specie, in cui l'Amministrazione regionale ha espressamente rifiutato di	
	10	

	parificare il conto reso dall'agente contabile alla luce delle plurime e gravi	
	irregolarità riscontrate, oggi correttamente compendiate nella relazione di	
	irregolarità agli atti, rimaste comprovate dalle stesse deduzioni difensive del	
	Comune di Caorle.	
	7. Al riguardo, il Collegio rappresenta, anzitutto, che la funzione del giudizio	
	di conto consiste nell'accertamento in sede processuale della regolarità dei	
	conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni	
	pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in	
	senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della comunità.	
	In tali termini, questa stessa Sezione ha avuto modo più volte di affermare	
	(<i>ex plurimis</i> , Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non	
	solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività	
	gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e	
	continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria	
	dell'ente, ma anche che ciò debba emergere <i>in primis</i> dal conto reso e	
	sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti: il conto, cioè, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i	
	fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140,	
	comma 2, c.g.c.). Al contempo, la forma del conto e i relativi contenuti	
	debbono essere coerenti con questa finalità.	
	In questo senso, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza	
	sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l'obbligo di	
	rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e	
	idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.	
	144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).	
	11	

	Da quanto sopra consegue che l'assenza di ammanchi, pur riscontrabile	
	all'esito dell'analisi di un conto giudiziale non può certamente escludere	
	l'accertamento dell'irregolarità del conto laddove lo stesso - come si verifica	
	nel caso di specie - non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e	
	intellegibilità per il cui soddisfacimento il legislatore ha individuato precisi	
	obblighi di legge e laddove gli stessi risultino violati, pur nell'ambito di un	
	comportamento dell'agente contabile conforme alle prassi amministrative in	
	uso.	
	8. Tanto premesso, il Collegio rileva che le gravi carenze del conto	
	riscontrate da parte del magistrato istruttore, non contestate e anzi di fatto	
	espressemente riconosciute da parte del Comune di Caorle quale agente	
	contabile della riscossione dei canoni delle concessioni demaniali marittime	
	turistiche, hanno trovato chiarimento, secondo gli stessi assunti	
	dell'Amministrazione comunale, solamente attraverso l'allegazione di	
	documentazione integrativa che, secondo l'ente, non determinerebbe	
	l'effetto di configurare un secondo distinto conto giudiziale, ma avrebbe	
	l'effetto di chiarire e integrare il conto precedentemente presentato.	
	In disparte la circostanza che, in ogni caso, le risultanze contabili sono	
	sostanzialmente venute a mutare a seguito della documentazione integrativa	
	presentata solo in occasione del presente giudizio (si pensi ad esempio alla	
	diversa e completa indicazione delle concessioni demaniali come rettificata	
	negli allegati alla memoria dell'agente contabile) - risulta evidente che il	
	conto a suo tempo presentato difetta totalmente di intellegibilità e	
	completezza sotto i diversi punti di vista presi in considerazione dal	
	magistrato istruttore del conto, come sopra riepilogati e punto per punto	
	12	

	rettificati da parte del Comune di Caorle, di guisa che lo stesso conto è da	
	ritenersi ampiamente carente e irregolare in quanto non è idoneo a	
	rappresentare compiutamente la relativa gestione.	
	Sotto altro profilo, inoltre, l'autonomia delle risultanze contabili presentate	
	<i>ex novo</i> da parte dell'agente contabile - tali, come detto, da rappresentare,	
	all'esito delle stesse, un conto sostanzialmente diverso rispetto a quello a suo	
	tempo presentato e oggetto del presente giudizio - escludono la possibilità	
	che il Collegio possa pronunciarsi su tale "nuovo" conto giudiziale.	
	9. Alla luce delle irregolarità rilevate, il conto in esame non può dunque	
	essere approvato e l'agente non può essere ammesso a discarico.	
	10. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del	
	procedimento e dell'assenza della prova di ammanchi, non è luogo a	
	provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32804 del registro di Segreteria	
	dichiara irregolare il conto giudiziale n. 90623 dell'agente contabile	
	Comune di Caorle della REGIONE VENETO per la riscossione dei canoni	
	delle concessioni demaniali marittime turistiche - Periodo: 01/01/2021 –	
	31/12/2021, e non ammette a discarico l'agente contabile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2026.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	13	

